



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

**DIPARTIMENTO DELL'ISPettorATO CENTRALE
DELLA TUTELA DELLA QUALITÀ E DELLA
REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI**

**DIREZIONE GENERALE PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI
ORGANISMI DI CONTROLLO E CERTIFICAZIONE
E TUTELA DEL CONSUMATORE**

IL DIRETTORE GENERALE

DG VICO - Prot. Uscita N. 0018550 del 07/10/2016

VISTO il decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 462, che all'articolo 10 ha previsto l'istituzione dell'Ispettorato Centrale Repressione Frodi presso il Ministero dell'Agricoltura e Foreste per l'esercizio, tra l'altro, delle funzioni inerenti alla prevenzione e repressione delle infrazioni nella preparazione e nel commercio dei prodotti agro-alimentari e delle sostanze di uso agrario e forestale;

VISTO il comma 1047 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il quale stabilisce che "le funzioni statali di vigilanza sull'attività di controllo degli organismi pubblici e privati nell'ambito dei regimi di produzioni agroalimentari di qualità registrata sono demandate all'Ispettorato centrale repressione frodi di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 462, che assume la denominazione di "Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari" e costituisce struttura dipartimentale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 105 - Regolamento recante organizzazione del ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'articolo 2, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che all'articolo 4 prevede il Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari e ne disciplina le funzioni, l'organizzazione strutturale e la ripartizione interna in Uffici centrali, Uffici territoriali e Laboratori;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante "Modifiche al sistema penale" e sue successive modificazioni ed integrazioni;

VISTI gli atti ed i provvedimenti con i quali l'Ispettorato è stato volta per volta individuato quale autorità competente ad irrogare le sanzioni pecuniarie previste per le violazioni amministrative commesse nel settore agroalimentare e dei mezzi tecnici di produzione agricola;



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

**DIPARTIMENTO DELL'ISPettorATO CENTRALE
DELLA TUTELA DELLA QUALITA' E DELLA
REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI**

**DIREZIONE GENERALE PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI
ORGANISMI DI CONTROLLO E CERTIFICAZIONE
E TUTELA DEL CONSUMATORE**

IL DIRETTORE GENERALE

VISTI i decreti con i quali, nel corso degli anni, i Direttori degli Uffici periferici dell'Ispettorato sono stati delegati all'emissione delle ordinanze-ingiunzione di pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie previste per le violazioni commesse nelle materie di competenza, con i criteri ed entro i limiti volta per volta indicati nei decreti medesimi;

VISTO, da ultimo, il decreto prot. n. 19602 del 16 ottobre 2014, con il quale – secondo i criteri ed entro i limiti ivi indicati – sono state dettate disposizioni in ordine alla ripartizione tra Amministrazione centrale ed Uffici territoriali dell'Ispettorato della potestà ad emettere ordinanze-ingiunzioni di pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie previste per le violazioni per le quali la competenza sanzionatoria è attribuita all'Ispettorato medesimo;

VISTA la legge 28 luglio 2016, n. 154, recante “Deleghe al Governo ed ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo ed agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale” (cd. Collegato agricolo);

VISTO il Capo I della citata legge, intitolato “Disposizioni in materia di prodotti derivanti dalla trasformazione del pomodoro”, che all'articolo 27 prevede le disposizioni sanzionatorie per la violazione delle norme contenute nel Capo I medesimo, disponendo che l'autorità competente ad irrogare dette sanzioni è l'Ispettorato;

CONSIDERATO che, nel corso degli anni, si è ritenuto opportuno rivedere in parte i principi su cui si fonda la ripartizione della potestà ad emettere ordinanze-ingiunzioni di pagamento tra Amministrazione centrale e periferia, orientandosi maggiormente verso criteri legati alla materia trattata piuttosto che all'importo della sanzione irrogabile;

RITENUTO necessario, al fine di assicurare maggiore celerità nell'irrogazione di talune sanzioni ed effettiva incisività all'azione sanzionatoria di competenza dell'Ispettorato, emanare disposizioni operative in merito all'espletamento dell'attività sanzionatoria di cui al citato Capo I della legge 28 luglio 2016, n. 154,



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

**DIPARTIMENTO DELL'ISPettorato CENTRALE
DELLA TUTELA DELLA QUALITA' E DELLA
REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI**

**DIREZIONE GENERALE PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI
ORGANISMI DI CONTROLLO E CERTIFICAZIONE
E TUTELA DEL CONSUMATORE**

IL DIRETTORE GENERALE

DECRETA

Articolo unico

1. I Direttori degli Uffici territoriali dell'Ispettorato sono delegati all'emissione delle ordinanze-ingiunzione di pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'art. 27 della legge 28 luglio 2016, n. 154, relativamente agli illeciti commessi nell'ambito della rispettiva circoscrizione territoriale di competenza, indipendentemente dall'importo della sanzione massima applicabile.

Restano invariate tutte le altre disposizioni contenute nel precedente decreto prot. n. 19602 del 16 ottobre 2014.

Il presente decreto sarà inviato all'Organo di controllo per la registrazione e pubblicato, ai sensi dell'art. 32 della legge n. 69/2009, sul sito *internet* del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Roma, lì

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Roberto Tomasello
(firmato digitalmente ai sensi del CAD)